



Stampa l'articolo | Chiudi

## Prossima entrata in vigore del D. Lgs. 38/2017, di modifica della disciplina della corruzione tra privati

**Commento a cura dell' avv. Francesco Bico, partner di FDL Studio Legale e Tributario**

In data 30 marzo 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il testo del Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, finalizzato a rendere pienamente conforme l'ordinamento italiano alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, adottata il 22 luglio 2003 ed avente ad oggetto l'intensificazione della lotta contro la corruzione nel settore privato.

L'aspetto privatistico delle fattispecie corruttive fu preso in considerazione per la prima volta dal legislatore italiano in sede di  riforma del diritto societario, attuata mediante il D. Lgs. n. 61 del 2002, con l'introduzione dell'art. 2635 c.c., rubricato all'epoca "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*".

In seguito, la fattispecie venne riformata dalla  Legge n. 190 del 2012, che rinominò l'art. 2635 in "Corruzione tra privati" ed ampliò il novero dei soggetti attivi, introducendo la **punibilità**, accanto agli apicali, dei soggetti loro **subordinati**.

Entrambi gli interventi, tuttavia, vennero giudicati eccessivamente limitati, rispetto ai più ampi obiettivi fissati dagli impegni internazionali.

Le **novità più rilevanti** attuate dal D. Lgs. 38/2017 consistono nella  **riscrittura, in senso estensivo, del reato** di corruzione tra privati, regolato dall'art. 2635 c.c., e nell'introduzione del nuovo reato di  **istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**.

In particolare, per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, la riforma prevede delle profonde modifiche al testo dell'art. 2635 c.c., tramite:

- **l'estensione del novero dei soggetti attivi**, includendo, tra i possibili autori del reato, oltre a coloro che effettivamente rivestono posizioni apicali di amministrazione o controllo, anche coloro che, di fatto, svolgono l'esercizio di funzioni direttive, per quanto differenti da quelle tipiche dei soggetti aventi, appunto, funzioni amministrative o di controllo;
- **l'ampliamento delle condotte** mediante cui può pervenirsi all'accordo corruttivo, includendovi anche la sollecitazione alla dazione di denaro o altre utilità, da parte dell'intraneus nei confronti dell'extraneus;
- **l'ampliamento delle modalità** con le quali può essere realizzata la corruzione tra privati, in tal caso sia attivamente che passivamente, con l'introduzione della possibilità di commettere il reato anche per interposta persona;

- **l'eliminazione**, dal testo dell'art. 2635 c.c., del riferimento alla necessità che la **condotta realizzata dall'intraneus cagioni nocumento alla società**, con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno, a reato di pericolo e, conseguentemente, ampliando enormemente le possibilità di contestazione della condotta.

Per quanto riguarda il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati, sanzionata dal nuovo art. 2635-bis c.c., lo stesso prevede la **punibilità della condotta** di chi offra o prometta **denaro o altre utilità non dovuti a soggetti apicali** aventi funzioni amministrative o di controllo, nonché a soggetti che comunque esercitino **funzioni direttive** in ambito societario, affinché compiano od omettano atti in **violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio** o degli obblighi di fedeltà, qualora, tuttavia, tale offerta o promessa non siano accettate.

Allo stesso modo, come per la corruzione vera e propria, si sanziona, altresì, la **condotta dell'intraneus, apicale** o che comunque eserciti funzioni direttive, il quale **solleciti**, per sé o per altri ed anche per interposta persona, una **promessa o dazione di denaro o altre utilità**, al fine di compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora tale sollecitazione non sia accettata dall'extraneus.

Per quanto riguarda il **regime sanzionatorio**, il decreto introduce un **nuovo art. 2635-ter**, con il quale viene prevista, in caso di condanna, oltre alle sanzioni penali anche la **sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi** delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all' **articolo 32-bis del codice penale**.

Da ultimo, va ricordato che la riforma prevede, per entrambi i reati, l'applicazione, della disciplina sulla **responsabilità amministrativa da reato degli enti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001**.

Con la novità, in senso afflittivo, della possibilità di applicare, oltre alle sanzioni pecuniarie, anche le **sanzioni interdittive** previste dal suddetto decreto legislativo.

Non vi è dubbio che, le modifiche legislative apportate (che entreranno in vigore il 14 aprile 2017), costituiscano un **ampliamento assai rilevante dell'area di punibilità della fattispecie corruttiva in sede privatistica**.

A tale proposito, va evidenziata, stante l'applicabilità ai reati in esame della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, la **necessità di adeguare i modelli organizzativi già adottati dalle aziende**.